



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno II - n. 2-2007**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**4**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 2-2007  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

i “nuovi eventi” e l’aggiornamento dell’assetto di governo emerge con estrema chiarezza ed efficacia, e segue le linee della dinamica che porta la Santa Sede a farsi punto di riferimento per tutti i popoli e a contrarre l’esercizio diretto delle attività di governo statale. La Legge fondamentale del 2001, specifica l’A., indubbiamente innova l’organizzazione del governo e dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma nell’intangibile principio che lo Stato della Città del Vaticano è sorto e rimane, così come aveva segnalato lo Jemolo, un ente soggetto “alla pienezza assoluta di potere del Pontefice”, quale strumento di garanzia dell’indipendenza della Santa Sede. Sul piano sostanziale, si conclude, anche questa legge presenta lo spessore di una Costituzione, per quanto non riproduca i contenuti propri che il costituzionalismo moderno ascrive alle Carte fondamentali.

Le fonti normative vigenti e la funzione legislativa trovano spiegazioni nello studio di P.A. Bonnet (pp. 519-566), che segnala come il diritto divino costituisca *un limite insuperabile e un paradigma obbligato*. Lo stretto nesso del diritto vaticano con l’ordinamento canonico, come ha esplicitato Cammeo, non riguarda solo il *Codex* e le Costituzioni apostoliche, presiede anche ai rinvii alla legislazione italiana disposti dalla II Legge fondamentale del 1929. In questa economia e in aderenza alle linee caratterizzanti il nuovo Stato poste dal Trattato del Laterano pena la perdita di identità della Città del Vaticano, anche la nuova Legge fondamentale ha dato forma sistematica alle modifiche via via intervenute, con una linea operativa che vede, ora, maggiori spazi di delega delle funzioni pontificie, ma all’interno di un “orizzonte prelatizio”; e che l’A. segnala nel dettaglio, con opportuni riferimenti a quanto si è anche aggiornato circa i rinvii all’ordinamento italiano ancora oggi disposti.

G. Marrone (pp. 567-594) segnala

le peculiarità dell’organizzazione amministrativa e dell’esercizio del governo vaticani, che fanno costante riferimento ai Patti lateranensi e insieme, come aveva sottolineato Cammeo, alla “scrupolosa adesione alle dottrine politiche e alle nozioni filosofico-giuridiche insegnate dalla Chiesa”; e traccia una sintesi delle novità organizzative più di recente introdotte, che ritiene capaci di mettere comunque in evidenza un assetto di governo “civile” e di “servizio” della Santa Sede.

A conclusione, N. Picardi (pp. 595-616) tratta dell’ordinamento giudiziario, che ha, nel tempo, provveduto a distinguere l’esercizio della giustizia civile dalla giurisdizione meramente ecclesiastica.

**Flavia Petroncelli Hübler**

M. Canonico, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell’evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli Torino 2005, pp. 243.

L’A. affronta un tema di indubbio interesse, che è stato già oggetto di analisi (v., in particolare, A. Albisetti, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, nelle tre edizioni della Giuffrè) e sul quale è utile tornare periodicamente, sia perché la Corte costituzionale è più volte intervenuta su numerose problematiche del diritto ecclesiastico, sia perché in relazione ad alcune di queste ha reso decisioni di incisivo rilievo. L’individuazione dei “principi supremi” (operata dalla Corte) e, tra questi, del principio di “laicità” dello Stato, che si pone come caposaldo del sistema democratico per quanto non sia letteralmente espresso nella Carta costituzionale, ha tratto occasione dall’esame della legislazione negoziata e ha impegnato la dottrina, non solo ecclesiasticista, a confrontarsi e ad approfondire il forte dettato della Corte. Molteplici fattispecie a caratterizzazione religiosa, che implicavano correzioni legislative in

ragione dei fondamentali diritti di libertà e di uguaglianza assicurati dalla Costituzione italiana, hanno ricevuto risposte sin dai primi esordi del Giudice delle leggi. Alle singole decisioni, certo, non sono mancati apprezzamenti e critiche, ma, in ogni caso, una così autorevole e incisiva produzione giurisprudenziale autorizza a parlare in termini di contributo allo sviluppo della disciplina e di un siffatto apporto, nel dettaglio, emergono dati anche nel più recente volume *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale* (a cura di R. Botta), edito dall'ESI, e celebrativo dei cinquant'anni di attività della Corte.

In questo fervore di attività e di rilievi giuridici, il testo di M. Canonico si pone con competenza e, direi, con un saggio intento di prudente valutazione dell'operato della Consulta, sin dalla scelta del titolo, e, poi, in relazione al taglio e alle modalità di analisi delle tematiche che hanno sollecitato gli interventi della Corte; e anche per il tenore espressivo, che privilegia un'ampia citazione letterale dei passi più significativi delle decisioni, così da aiutare il lettore con una corretta ed esauriente documentazione dei ragionamenti svolti dal Giudice delle leggi.

L'analisi muove dai "temi forti", con una articolazione che guarda, nel 1° capitolo, all'art. 7, 2° co., cost. e ai "principi supremi", e, nel secondo, al principio di laicità dello Stato; di seguito, con articolazioni anche di dettaglio, si considerano i problemi connessi all'eguale libertà delle confessioni religiose (3° capitolo) e all'esercizio del diritto individuale di libertà religiosa (4° capitolo). La forma espressiva è piana, pacata e scorrevole, idonea a un testo che è capace di interessare i cultori della materia e di porsi con intenti didattici.

Nel primo capitolo l'A. analizza il percorso di specificazioni della Corte circa il valore da attribuire ai Patti del Laterano e alle loro modificazioni: un cammino che muove dalla nota decisione del 1971 e che si arricchisce di più richiami e precisazio-

ni negli anni che seguono, sino alla più recente sentenza 2001/329. Muta l'oggetto dei singoli giudicati, ma solida rimane, per l'A., la determinazione della Corte di riconoscere alle norme dei Patti un rango costituzionale, anche dopo l'intervento dell'Accordo di Villa Madama e per quanto la dottrina si mostri scettica o critica, ferma, però, l'esigenza di confronto con i "principi supremi". Questa scelta di campo del Giudice delle leggi, che di fatto lo rende arbitro incontrollabile della fedeltà alle regole fondamentali del sistema giuridico, ha consentito di circoscrivere la portata del principio dell'inderogabilità della giurisdizione civile (v. le sentenze 1973/175 e 1977/1), di affermare, con la sentenza 1982/18, "l'ascrivibilità del diritto alla tutela giurisdizionale fra i principi supremi", così come il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti e la inderogabile tutela dell'ordine pubblico; parimenti, l'ha spinto a identificare nella laicità dello Stato un altro valore da considerare quale principio supremo (sent. 1989/203). Tuttavia, per l'A., questo percorso, a lungo andare, potrebbe risolversi "paradossalmente in uno strumento di potenziale lesione dei diritti della Chiesa stessa, in quanto la legittimità o meno delle norme concordatarie non dipende più dalla loro rispondenza ai precetti contenuti nella Carta costituzionale quanto piuttosto dall'ascrizione o meno di essi al novero dei principi supremi, secondo una valutazione assolutamente imprevedibile ed affidata alle esigenze che la Corte nel momento contingente reputi più opportuno far prevalere" (p. 22). Si profila, quindi, per l'A., l'eventualità di un esito capace di annullare di fatto anche la portata del dettato dell'art. 7, 2° co., cost., mediante "l'uso di un potere addirittura superiore a quello del Costituente"; e, a fronte di tale rischio di caducità, il testo ripresenta il suggerimento, che Cardia propone nel *Manuale di diritto ecclesiastico* del 1999, "di ricondurre il Concordato ad un livello naturale di subordinazione

alla Costituzione come richiesto da una elementare esigenza di armonia del sistema delle fonti”; che la Corte, cioè, renda interpretazioni che decostituzionalizzino i contenuti della normativa pattizia o, altrimenti, ne sancisca “l’insindacabilità anche in caso di eventuale contrasto con le disposizioni contenute nella Carta”. A tale severo monito, però, potrebbe ben opporsi l’obiezione che l’una e l’altra scelta presentano soluzioni radicali che, sul piano sostanziale, finiscono per tradire l’effettiva volontà di tutela degli accordi tra Stato e Chiesa manifestata dal Costituente; e questo, forse e non a torto, ha incoraggiato la Corte a segnare la via interpretativa criticata.

La laicità dello Stato, definita con la sentenza 1989/203, come si segnala nel 2° capitolo, costituisce il principio supremo di maggiore ricorrenza nelle più recenti decisioni della Corte; e si tratta di principio, ricavato in via interpretativa da più norme, parimenti esito di un’operazione di ampia discrezionalità, che riceve dalla Corte contenuti positivi che non tutta la dottrina condivide. Nell’esplicitarlo, il Giudice delle leggi prende le distanze dal confessionismo e da pregressi criteri quantitativi che giustificavano la tolleranza di differenziazioni legislative (v. le norme relative alla tutela penale del sentimento religioso), e lo esalta sino a renderlo principio cardine dell’ordinamento democratico e fondamentale baluardo per la tutela dell’uguaglianza; ma tutto questo avvalorava la preoccupazione di molti che la Corte operi con prevalenti intenti di politica legislativa, che potrebbero in certa misura condizionare il legislatore. Al riguardo, allora, l’A. osserva, con sensibile attenzione, che la laicità prefigurata dalla Corte ha margini di equilibrio che consentono, ferme le libertà fondamentali, di cogliere la valenza di manifestazioni di matrice religiosa ormai proprie della cultura italiana (festività, esposizioni di croci ecc.), e di altre che potrebbero entrare a farne parte, e

auspica, dal momento che la Corte ha assunto il ruolo di arbitro, una ulteriore definizione dei contenuti della laicità, capace di fugare le nostalgie agnostiche e i rischi di confessionismo.

Di seguito, l’A. affronta il tema della uguale libertà delle confessioni religiose, con riferimenti alla tutela penale, all’incriminazione della bestemmia, alle indicazioni giurisprudenziali circa i culti acattolici e al particolare regime previsto per la Chiesa cattolica.

A fronte di un sistema di tutela penale elaborato dal fascismo con la precipua volontà di difendere il sentimento religioso collettivo nazionale, l’avvento della democrazia presenta, come è noto, una esigenza di rinnovamento che tarda ad affermarsi e che è caratterizzata da attese di segno contrapposto: alcuni chiedono di realizzare uguaglianza di trattamento; altri di derubricare gli artt. 402-406 c.p.. La Corte, quindi, muove con difficoltà; dapprima respinge i dubbi circa la legittimità della normativa; poi, dal 1990 avvia una svolta con interventi e motivazioni articolati, che l’A. ripercorre con attenta critica; da ultimo, approda a una scelta di pari tutela, che il testo apprezza e che il legislatore confermerà con le nuove disposizioni in materia di reati di opinione (v. la l. 2006/85, dove si provvede a sostituire la rubrica del titolo IV, capo 1°, c.p., con la dizione “Dei delitti contro le confessioni religiose” e si innovano i contenuti del precedente disposto). Per l’incriminazione della bestemmia, invece, che viene esaminata e risolta dalla Corte in sintonia con questi apprezzabili indirizzi, l’A. avrebbe meglio condiviso una scelta di abolizione dell’art. 724 c.p.

Riguardo ai culti acattolici, per i quali la Corte è intervenuta più volte, chiarendo referenzialità e diritti sin dai primi anni di attività (v. la sent. 1958/59), l’A. conduce una circoscritta disamina delle scelte della Consulta, con peculiare attenzione alla libertà associativa, al diritto di riunione e alla libertà della scuola:

una analisi che, comunque, mette in luce essenziali passaggi delle pronunce, esiti forse rimasti nell'ombra negli scritti in prevalenza orientati a una ricostruzione interpretativa dell'art. 8 cost..

In relazione al particolare regime previsto per la Chiesa cattolica, che tanto ha sempre fatto discutere la dottrina, l'esame è più diffuso. Muove dalle numerose sentenze relative alla materia matrimoniale e segnala le costanti giustificazioni della Consulta circa la legittimità e l'intangibilità delle disposizioni degli accordi del Laterano. Presenta le discordanti interpretazioni che la dottrina ha reso circa l'art. 8, 2, dell'Accordo del 1984, specie per quanto attiene alla permanenza o meno della "riserva di giurisdizione". Ripercorre le scelte della giurisprudenza di merito e della Cassazione su questo tema. E, tratteggiato lo scenario in cui si inserisce la sentenza 1993/421 della Corte costituzionale, osserva che la Consulta, ancora una volta, ha manifestato la propria propensione per la specificità del trattamento assicurato alla Chiesa cattolica, con motivazioni, nella fattispecie della "riserva", che meritano plauso e condivisione, e che hanno finito per ridurre a "vessillo teorico" "la disputa strenuamente portata avanti da dottrina e giurisprudenza" (p. 146). Da condividere sono pure le decisioni rese, in costanza del Concordato del 1929, circa alcune disposizioni della coeva "legge matrimoniale", come hanno confermato le scelte di rinnovamento della disciplina operate dalla L. 1985/121. La Consulta, con la decisione 1982/18, rende chiarezza anche in tema di riconoscimento della dispensa canonica di scioglimento del matrimonio rato e non consumato e di necessario rispetto dell'ordine pubblico internazionale nell'esecuzione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio; e, parimenti, se ne colgono gli esiti nel più recente Concordato. Essenziali sono anche gli interventi in materia di "diritto alla difesa" e le decisioni rese circa la legittimità della

L. 1970/898, nell'escludere che lo Stato possa aver rinunciato alla disciplina del rapporto matrimoniale.

In ordine al diritto individuale di libertà religiosa, l'analisi dell'A. privilegia tre momenti: quando la Corte apre ad ampie applicazioni del diritto di professare la propria fede, ferma la necessità di difesa del buon costume, inteso in senso "collettivo", e delle prerogative dello Stato in tema di sicurezza pubblica; dove la Corte ribadisce "il divieto di imposizione di comportamenti contrari al proprio credo religioso", con incisive pronunce in tema di giuramento che sviluppano la nozione giuridica di libertà religiosa, per il credente e per l'ateo, e con decisioni in materia di obiezione di coscienza al servizio militare, che hanno consentito di superare la "spirale delle condanne" e incoraggiato a procedere all'emanazione della legge sul diritto di obiettare; quando il Giudice delle leggi tutela da discriminazioni per motivi religiosi categorie di fedeli (ministri di culto, religiosi), docenti e alunni di istituti di istruzione confessionali e altri peculiari gruppi di persone.

Si tratta, quindi, di un testo per più aspetti interessante, ricco di riflessioni e di spunti, che interviene a conferma della portata di una disciplina per la quale in anni non lontani molti si erano disposti a intonare il *de profundis*, ma che, quasi a dispetto dei detrattori, è sempre prodiga di sorprendenti testimonianze di vitalità, in particolare dove si rendono più intense le attese di tutela dei diritti della persona.

**Flavia Petroncelli Hübler**

Giuseppe Dalla Torre/Paolo Cavana, *Conoscere il Diritto Ecclesiastico*, Roma, Edizioni Studium, 2006, pp. 244.

Il testo in esame fa parte della collana "Tutor. Per l'Università" che si propone di «contribuire a promuovere... la crescita